

ISTITUTO COMPRENSIVO THOUAR GONZAGA

www.thouargonzaga.gov.it

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10, comma 3 del D. L. 16 /04/1994 n. 297

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 8/03/1999, n.275

VISTO il D.P.R. del 6/11/2000, n. 347

VISTO il D. Interministeriale del 1/02/2001, n. 44

VISTA la nota MIUR dell'11-04-2012, prot. 2209

RAVVISATA la necessità di disciplinare le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione per il codesto Istituto Comprensivo

ADOTTA

Il seguente Regolamento concernente VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 1

Finalità

L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola.

Caratteristica delle visite e dei viaggi di istruzione è l'integrazione della normale attività scolastica o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del conseguimento degli obiettivi formativi consistente nell'arricchimento culturale degli studenti che vi partecipano e nel promuovere un armonico rapporto fra scuola e ambiente extrascolastico. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative

programmate. I viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono avere é necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

Art. 2

Destinatari e Partecipazione degli alunni

Destinatari sono gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

È auspicabile la partecipazione totale gli alunni delle classi. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio.

È tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di alunni, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

Riguardo al primo ciclo della scuola Primaria si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per la secondaria l'ambito territoriale può essere allargato. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio.

Limitatamente alle terze classi della secondaria di I grado, si potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali.

I viaggi di istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai consigli di circolo e di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe., dei quali si rende promotore il collegio dei docenti.

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti temi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe da utilizzare in unica o più occasioni e ravvisando l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno.

È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.) e nell'ultimo mese di scuola (maggio/giugno).

Art. 3

Docenti Accompagnatori

I docenti possono essere disponibili ma non obbligati ad accompagnare gli allievi. È opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

a. Il numero degli accompagnatori deve essere di:

- non meno di un insegnante/adulto ogni 15 alunni per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in stato di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere alla designazione della maggiorazione di una unità per classe, dopo avere tenuto conto dell'effettiva disponibilità a partecipare;

b. L'insegnante deve essere individuato tra quelli della classe o di una delle materie attinenti con le finalità del viaggio. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

c. Nel programmare le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, si dovrà prevedere un docente accompagnatore supplente, o due nel caso della presenza di alunno con disabilità per classe/sezione da utilizzare nel caso di effettiva necessità. Se nel giorno previsto dovessero risultare assenti degli insegnanti dopo aver già utilizzato i supplenti, non essendo possibile rimandare l'uscita, il Dirigente Scolastico procede ad eventuali integrazioni nel numero degli accompagnatori.

d. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, il Consiglio di classe o di team presieduto dal Dirigente Scolastico provvederà alla designazione di un qualificato

accompagnatore in più, ovvero suggerirà ogni altra misura di sostegno commisurata ai bisogni degli alunni stessi, ivi compresa la partecipazione del genitore o di persona da essi delegata (aiuto educativo o familiare).

e. In casi particolari il Dirigente scolastico valuterà la possibilità di ricorrere anche ai Collaboratori Scolastici.

g. I docenti accompagnatori a viaggio di istruzione concluso sono tenuti ad informare il Consiglio di Istituto, tramite il Dirigente Scolastico, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto, mediante relazione scritta.

Art. 4

Autorizzazioni dei genitori

a. Per le uscite sul territorio comunale o comuni limitrofi a piedi è richiesta

autorizzazione scritta ai genitori al momento dell'iscrizione a scuola. Tale autorizzazione verrà conservata nel fascicolo personale.

b. Di ogni uscita sul territorio verranno preventivamente informati i genitori.

c. Per tutte le altre uscite deve essere richiesta formale autorizzazione scritta ai genitori mediante l'apposito modulo contenente la specificazione della motivazione didattica oltre a tutte le altre informazioni necessarie. Il consenso scritto del genitore costituisce presupposto per la partecipazione dell'alunno al viaggio

Art. 5

Aspetti economici

a. Le spese di realizzazione di uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, riportate sugli appositi capitoli di bilancio, sono a carico dei partecipanti e sono riportate in modo dettagliato sul modulo di autorizzazione. Per i viaggi di più giorni o quelli più costosi, all'atto dell'adesione verrà richiesta una caparra per il pagamento dei costi fissi, che in caso di recessione non verrà restituita.

b. Eventuali rimborsi per gli alunni assenti alla partenza sono forniti solo relativamente alla quota-parte riferita ai pagamenti diretti, quali biglietti di ingresso, biglietti di trasporto, pasti, ecc; non saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman, guide, ecc.) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti, fatte salve eventuali particolari clausole presente nel contratto di viaggio stipulato con le agenzie.

c. Il tetto massimo di spesa, per uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, è fissato come segue:

- Primaria € 90 complessive annuali

- Scuola Secondaria I grado: € 140 classi prime e seconde; € 250 classi terze (o classi) che effettuano l'uscita di più giorni); importi complessivi annuali.

Si rimette al Consiglio di Interclasse/Classe l'eventuale deroga al tetto di spesa, presentando un piano delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione a inizio d'anno che dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto.

d. La scuola, per uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, può venire incontro alle eventuali esigenze economiche delle famiglie in tre forme:

1. incassando il buono "Dote Scuola";

2. rateizzando l'importo, in accordo con la famiglia, a seguito di richiesta presentata in Segreteria;

3. erogando un contributo pari max al 30% del costo complessivo; le famiglie che intendessero avvalersi di tale contributo devono farne richiesta in Segreteria, in forma riservata, entro e non oltre il 30 novembre dell'a.s. di riferimento, presentando documentazione ISEE.

e. L'eventuale partecipazione a Concorsi (teatrali, musicali,...) costituisce deroga al Piano delle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione, sentito il Consiglio di Interclasse/Classe al completo e il Consiglio d'Istituto.

f. In viaggi di istruzione di più giorni che comprendono la domenica o un giorno festivo, si potrà stabilire se e con quali modalità spetti un eventuale riposo compensativo.

g. I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 6

Aspetti organizzativi

a. In Segreteria è disponibile la modulistica per l'organizzazione delle visite guidate, uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

b. Per ogni plesso è individuato un referente per le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, che si occupa ad inizio d'anno di raccogliere le proposte deliberate dai Consigli di Classe/Interclasse e di formulare un piano generale di plesso, nel quale, per ogni proposta, siano indicati data, meta, durata, mezzi, docente organizzatore, accompagnatori.

c. I referenti di plesso per le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione consegnano il piano al Dirigente Scolastico entro la metà di ottobre dell'anno scolastico di riferimento, per procedere alla proposta collegiale da sottoporre al Consiglio d'Istituto.

- d. Per ogni visita guidata/uscita didattica/viaggio di istruzione è necessario indicare un docente organizzatore, che intratterrà tutti i rapporti con la Segreteria.
- e. La Segreteria si occupa, col docente organizzatore della singola uscita didattica/viaggio di istruzione, degli aspetti di propria competenza (conferme, prenotazioni, pagamenti, ecc.)
- f. Al fine di dare una serie di informazioni utili a coloro che dovessero effettuare in un prossimo futuro la stessa visita, uscita o viaggio di istruzione, è istituito un archivio, custodito dai docenti referenti, contenente dati circa la preparazione ed attuazione della visita o viaggio di istruzione.
- g. E' necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto dei viaggi, al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. Si suggerisce la predisposizione di materiale didattico che consenta un'adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate.
- h. Tutti i partecipanti a visite e viaggi di istruzione devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile.
- i. Gli insegnanti accompagnatori devono provvedere a portare con sé, durante l'uscita o il viaggio d'istruzione, i farmaci salvavita per gli alunni per i quali sia stato sottoscritto tale protocollo.
- j. In caso di viaggio di istruzione di più giorni, al genitore deve essere distribuito un programma dettagliato con l'indicazione giornaliera della località e dei recapiti degli eventuali alloggi.

Letto e approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2017